

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 luglio 2014.

Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

Viste le successive richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, formulate anche nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio 2014;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non dispongono ancora in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, sia per le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono il concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica;

Considerato inoltre che un numero consistente di comuni è stato interessato di recente dal rinnovo delle rispettive amministrazioni, operazioni che si sono concluse tra il 25 maggio e l'8 giugno 2014, e che il breve arco temporale trascorso potrebbe ostacolarne le capacità di adeguata programmazione economico-finanziaria;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2014;

Decreta:

Articolo unico

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

14A05867

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 luglio 2014.

Modalità per l'esercizio delle funzioni di responsabile nazionale del rilascio dell'approvazione della Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM), per gli aeromobili di Stato iscritti nel registro degli aeromobili militari (R.A.M.).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il documento denominato «Guidance material for the certification and operation of State aircraft in european RVSM airspace», adottato da EUROCONTROL in data 19 settembre 2012, diretto a disciplinare l'accesso senza restrizioni degli aeromobili di Stato allo spazio aereo «Reduced Vertical Separation Minimum» (RVSM), vale a dire con rotte con la riduzione minima di 1000 piedi della separazione verticale tra velivoli che volano tra livelli di volo ricompresi tra 29.000 e 41.000;

Visto in particolare, il para 4 del citato documento il quale prevede che ciascuno Stato individui possibilmente un'unica autorità nazionale responsabile dell'autorizzazione per gli aeromobili di Stato ai fini dell'accesso al RVSM, tenuto conto delle caratteristiche dell'aeromobile e delle procedure di manutenzione dello stesso, nonché di addestramento degli equipaggi e dei manutentori;

Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561,

